

... per una riflessione
sul servizio civile
e l'obiezione di coscienza



CONTRIBUTO DEGLI ENTI

Lo scopo del presente documento è tutto racchiuso nel titolo posto in copertina: si tratta infatti di un semplice CONTRIBUTO offerto da alcuni Enti convenzionati col Ministero della Difesa per l'arricchimento e l'approfondimento del dibattito sociale intorno ai temi dell'Obiezione di Coscienza e del Servizio Civile alternativo.

Destinatari del documento nelle intenzioni iniziali erano il Presidente della Commissione Difesa delle Camere e tutti i Parlamentari che la compongono: ad essi infatti è stato trasmesso tempestivamente sotto forma di ciclostilato accompagnato da relativi allegati.

Successivamente si è pensato ad una più ampia divulgazione presso tutte le persone interessate al problema, al fine di estendere l'informazione, suscitare o allargare il dibattito intorno ad alcuni punti precisi e dare così un contributo pratico alla crescita della nuova coscienza sociale.

L'impostazione generale del documento e la forma concisa con cui è stato redatto ne manifestano già di per sè le pretese. Esso non intende dire 'tutto' sull'argomento dell'Obiezione di Coscienza, né si propone di dire 'cose nuove' soltanto: intende invece riproporre UNA LINEA COMUNE di pensiero, attorno alla quale gli Enti firmatari hanno manifestato piena condivisione.

ACAP

ARCI

CARITAS ITALIANA

Ce.Na.S.C.A. - CISL

C.E.S.C.

ENAIIP

ENTI-ISPETTORIE SALESIANI

FUCI

Quale riconoscimento giuridico per una nuova esigenza civile?

una legge discutibile

Il 15.12.1972 è stata approvata una legge, la n° 772: una nuova esigenza civile è stata giuridicamente riconosciuta. Da quella data il cittadino italiano ha potuto per la prima volta esercitare un diritto legato alla sua coscienza: la possibilità di adempiere all'obbligo costituzionale di difesa della Patria non più tramite il solo servizio militare armato, ma con un servizio sostitutivo/alternativo non armato e di tipo civile.

Intorno al testo della 772 la discussione è stata aperta e vivace si può dire da sempre: le parti sociali interessate, infatti, non hanno perso occasione per manifestare il proprio punto di vista, con interpretazioni e valutazioni spesso divergenti e talora contrapposte.

Oggi, dopo tanto dibattere, pare che almeno su un punto si possa registrare una chiara convergenza, questo: è opinione diffusa che la legge, così come è stata formulata, non corrisponda più alla nuova coscienza sociale e risulti fortemente inadeguata a soddisfare le legittime esigenze dei cittadini obiettori.

Questa opinione è anche la nostra. Più specificatamente, noi riteniamo che l'ottica militare, secondo la quale si è voluto inquadrare giuridicamente l'esigenza civile dell'Obiezione di Coscienza, sia da tempo ormai ampiamente superata e quindi debba essere opportunamente modificata. Infatti, certe insistenze riscontrabili nella legge attuale, certe restrizioni e proibizioni del tutto arbitrarie, certe imposizioni immotivate oggi sono difficilmente comprensibili e quindi giustificabili.

esigenza di apertura

Di fronte al fatto nuovo di cittadini che per motivi di coscienza scelgono di prestare un servizio civile anziché militare bisogna, a nostro avviso, assumere criteri e atteggiamenti diversi, non più condizionati dal pregiudizio o dal sospetto, ma adeguati alla novità del fenomeno e quindi aperti a recepire tutte le reali istanze che sono più o meno esplicitamente contenute in una scelta sociale alternativa di questo genere.

Siamo perciò molto critici quando si tratta della valutazione globale della legge n° 772: anzi, riguardo ad alcuni articoli della medesima il nostro giudizio è decisamente negativo. Va-

una doppia
valutazione

lutiamo invece positivamente il fatto stesso dell'approvazione di una legge come la 772, anche se da noi è avvenuto con notevole ritardo nei confronti di altre nazioni europee: riteniamo, infatti, che la legge costituisca qualcosa di molto importante per i cittadini, perché con essa è stato dato spazio alla voce della coscienza, alla persona è stato riconosciuto un suo preciso diritto/dovere, è stata cambiata una prassi che sembrava irreformabile e sono state poste le premesse per l'affermazione in campo sociale di un nuovo concetto di Patria e di difesa della Patria.

la nostra
richiesta

In sintesi, la nostra posizione è la seguente: noi apprezziamo quanto è stato fatto per dare riconoscimento giuridico ad un diritto del cittadino; siamo però dell'avviso che il potere legislativo debba intervenire per modificare l'attuale legge n° 772 nel senso di un suo più puntuale adeguamento alla nuova coscienza sociale. Nella riformulazione del nuovo testo della legge, chiediamo che l'ottica di fondo non sia più quella dell'equiparazione indistinta di due tipi di servizio per tanti aspetti tra loro diversi e contrapposti, bensì quella del rispetto incondizionato della loro identità e specificità, sulla base della comune parità giuridica di diritti e di doveri sia per il giovane di leva che per l'obiettore di coscienza.

**Quale
amministrazione
della legge dal
1972 ad oggi?**

l'ambiguità
di fondo

Fatta la legge, occorre un organismo che ne curasse l'applicazione alla vita sociale: in mancanza di un Servizio Civile Nazionale, non si trovò altra soluzione che il Ministero della Difesa. E così avvenne che un organismo di tipo militare, notoriamente attaccato alle proprie tradizioni e per sua natura poco propenso alle innovazioni, venisse deputato a gestire un servizio che era e voleva essere soltanto civile. Proprio considerando questo fatto noi ci chiediamo: è forse qui, in questa iniziale e perdurante situazione di ambiguità, che va cercata la causa prima di tutte le incomprensioni e contrapposizioni sorte in seguito e tuttora persistenti?

l'apporto
costruttivo degli
Enti per il s.c.

Essendo priva di strutture proprie, per la collocazione in servizio dei giovani obiettori l'Amministrazione ha dovuto fare riferimento ad enti di vario genere, prevalentemente di natura

privata ma operanti nel sociale. E il rapporto fin dall'inizio fu di tipo collaborativo e dialogico: ne fanno fede le Convenzioni stipulate tra Enti e Ministero, nelle quali le controparti si impegnavano, tra l'altro, a rispettare le reciproche finalità istituzionali. In questo modo **gli Enti, affiancandosi al Ministero, da una parte hanno reso possibile la valorizzazione di nuove risorse in risposta a precisi bisogni sociali, dall'altra hanno facilitato allo Stato l'espletamento di un suo preciso compito/dovere.**

crescita del
fenomeno e crisi
della
Amministrazione

Col trascorrere dei mesi, il fenomeno dell'Obiezione di Coscienza assunse rapidamente proporzioni impreviste: e l'Amministrazione, assolutamente impreparata a gestire un fenomeno di tale portata, entrò in evidente crisi di funzionamento. L'impasse è stato notevole e di non breve durata: per uscirne, però, non furono trovate soluzioni migliori di quelle del convenzionamento indiscriminato e della circolare dei « 26 mesi ». Furono scelte operate dall'Amministrazione di allora — bisogna sottolinearlo — i cui effetti non tardarono a manifestarsi. Noi le abbiamo sempre ritenute delle scelte sbagliate e qui ribadiamo ancora una volta il nostro giudizio: perché tali scelte non solo non migliorarono la situazione, che anzi la deteriorarono al punto da introdurre dentro il fenomeno stesso dell'Obiezione di Coscienza un principio di corruzione interna, che minacciava di intaccarne perfino il concetto.

quali soluzioni?

L'attuale Amministrazione, preoccupata per il tentativo di strumentalizzazione ad altri fini del servizio civile — che sarebbe stato riscontrato presso alcuni enti — e decisa ad intervenire, ha intrappreso una campagna di « risanamento morale » (se così possiamo dire), la quale ha preso le mosse con la circolare del 18.4.1984 e dopo curiose e sorprendenti oscillazioni (cfr. circolari dell'aprile e del luglio 1985) ha toccato il culmine con l'ultima circolare del 5.6.1986.

Sono proprio e disposizioni contenute nell'ultima circolare ministeriale — che a detta dello stesso Spadolini « tante polemiche ha suscitato » — a indurci a manifestare ancora una volta il nostro punto di vista e a precisare la nostra posizione.

**La nostra
posizione nei
confronti della
circolare
ministeriale
del 5.6.1986**

necessità di
« un'adeguata
meditazione »

ritorno alla
Convenzione:
articoli, stile

Il min. G. Spadolini, parlando il 17.9 u.s. alla Commissione Difesa delle Camere, così si è espresso: « Sottopongo il testo dell'ultima circolare sull'Obiezione di Coscienza, che tante polemiche ha suscitato, alla vostra attenzione e al vostro giudizio. Essa dovrebbe aver effetto dal 1° luglio dell'anno prossimo. C'è quindi tutto il tempo per un'adeguata meditazione ». E proseguendo chiedeva al Presidente della Commissione di costituire « Un gruppo di lavoro, che proponga al Governo tutte le modifiche al testo della circolare ». In questo modo riconosceva l'estensione del dissenso creatosi attorno alla circolare del giugno scorso e la necessità di portare delle modifiche alle disposizioni in essa contenute.

A parte l'inesattezza del riferimento temporale « 1° luglio dell'anno prossimo » (in realtà la circolare è già operativa oggi), la dichiarazione del ministro ci trova pienamente d'accordo. Riteniamo infatti che sia veramente necessaria « un'adeguata meditazione » non solo per l'introduzione di eventuali modifiche alla circolare, ma soprattutto per riallacciare tra Enti e Ministero un tipo di rapporto collaborativo e dialogico, dove la convenzione recuperi valore obbligante per entrambe le parti.

È nostra opinione, infatti, che il Ministero in alcune disposizioni contenute nell'ultima circolare non ha tenuto conto di certi articoli della Convenzione, che pure lo stesso Ministero aveva proposto e aveva voluto controfirmati. L'art. 16, per esempio, nel quale è previsto espressamente che ogni integrazione o modifica della Convenzione deve essere fatta « dalle parti contraenti ». E così pure l'art. 3, il cui senso letterale e globale **configura un tipo di rapporto 'convenzionale'** che non autorizza minimamente l'uso incondizionato delle precettazioni l'ufficio e che male si accorda con i punti VI e VII della circolare.

Una rimeditazione del testo della circolare si rende necessaria anche perché non vediamo come il Ministero, dopo aver instaurato con gli Enti un rapporto impostandolo secondo certi termini, possa poi autonomamente e unilateralmente modificarlo con disposizioni successive non prevedibili al momento della firma della Convenzione, eccessivamente onerose per gli Enti e quindi inaccettabili.

il punto
del disaccordo

Per le ragioni sopra esposte, è evidente che la nostra posizione nei confronti dell'ultima circolare ministeriale è estremamente critica. Noi non contestiamo all'Amministrazione il diritto ad intervenire per regolarizzare ai sensi della legge il servizio civile: anzi, è da tempo che auspichiamo maggiore chiarezza anche in questo settore della vita sociale. Non siamo però d'accordo con la prassi seguita dal Ministero nell'elaborazione della circolare in questione, in quanto costituisce di fatto il rinnegamento di un precedente stile di rapporti squisitamente democratico, basato sull'incontro e sul confronto. Così come non siamo d'accordo su alcune disposizioni contenute nella medesima circolare, perché ci sembrano ispirate a quella malintesa logica del « pari sacrificio » che ancora una volta viene applicata ai cittadini obiettori e agli Enti in modo univoco e penalizzante.

**Proposte per
una corretta
attuazione
del Servizio
Civile**

prospettive

Non ci soffermiamo sull'analisi particolareggiata dell'ultima circolare ministeriale, perché ci costringerebbe a muoverci su di un piano ancora piuttosto negativo di critica e di contrapposizione: preferiamo continuare il discorso in forma dialogica e propositiva, anche perché è nostra intenzione offrire a chi di dovere un contributo positivo.

Ragionando quindi in prospettiva, ci sembra che al momento attuale due siano le ipotesi possibili: una che riguarda il presente del servizio civile, l'altra l'immediato futuro. Per il presente, ipotizzando il perdurare dell'attuale legislazione, si pone il problema della corretta gestione della 772: per l'immediato futuro, la prospettiva dell'adeguamento della legge alla mutata coscienza sociale pone il problema della elaborazione di un nuovo testo. Come contributo per una corretta attuazione del Servizio Civile noi intendiamo ora sottolineare alcuni aspetti che riteniamo particolarmente importanti, e riproporre nello stesso tempo alcuni criteri di fondo, dedotti dall'esperienza, che meritano di essere attentamente considerati.

**a) Per una
corretta
applicazione
della legge:**

L'art. 5 della legge sull'Obiezione di Coscienza prevede che il distaccamento di obiettori presso Enti avvenga « previa stipulazione di speciali convenzione »: nel corso del 1985 l'Amministrazione, avendo mutato i termini della convenzio-

rispettare
i « sei mesi »

ne, ha richiesto agli Enti il rinnovo dell'atto di stipula. Dunque sono gli articoli della convenzione, unitamente agli articoli della legge, quelli che regolano l'attuazione in concreto del Servizio Civile: per questo vogliamo che almeno alcuni, i più significativi, vengano attentamente riconsiderati.

— **L'art. 3 della legge, che obbliga perentoriamente il Ministero della Difesa a decidere sulla domanda di ammissione « entro sei mesi dalla presentazione ».**

La non osservanza di questa scadenza è da sempre causa di tensioni tra cittadini obiettori e Ministero. Anche la Corte Costituzionale ha dovuto intervenire sull'argomento sollecitando il Ministero ad « **una più puntuale applicazione dell'art. 3 ... onde circoscrivere al minimo indispensabile gli innegabili disagi** » che i prolungati tempi di attesa generano. (24.5.1985)

Recentemente ci è parso notare qualche segno di miglioramento: però dobbiamo subito precisare che si tratta solo di 'miglioramento', non di 'normalizzazione' della situazione come il Ministero ha voluto far credere mediante comunicato stampa emesso dopo la manifestazione di giugno '86. Siamo infatti in grado di dimostrare che alla data del 1° luglio 1986 erano almeno 1024 gli obiettori che da oltre sei mesi attendevano il riconoscimento della domanda: il documento è stato direttamente trasmesso al min. G. Spadolini ed è rimasto fino ad ora senza una risposta.

Proponiamo quindi che si faccia veramente tutto il possibile per **ridurre i tempi di attesa**: il termine dei 'sei mesi', prefissato dalla legge come 'perentorio' e quindi obbligante, va rispettato.

contemperare
le diverse
esigenze

— **L'art. 3 della convenzione, con cui si è inteso disciplinare i rapporti Ente - Obiettore - Ministero.**

Il pregio di questo articolo sta nell'equilibrio che esso riesce a creare tra esigenze diverse, posto naturalmente che venga correttamente interpretato. Infatti nel predetto articolo all'Ente viene riconosciuta la facoltà di concordare con l'Amministrazione l'assegnazione degli obiettori e di salvaguardare così le proprie finalità istituzionali e il progetto generale di servizio:

all'Obiettore è offerta la possibilità di valorizzare le proprie 'predisposizioni', cioè di mettere al servizio della collettività le proprie doti naturali e le proprie competenze: all'Amministrazione rimane comunque aperta la possibilità di soddisfare, sempre in stile concordatario, le proprie giuste esigenze.

Mentre diciamo questo, però, dobbiamo anche far notare che oggi come **oggi questo equilibrio è fortemente turbato**: infatti la prassi delle precettazioni d'ufficio, da tempo ormai largamente adottata dal Ministero, ha trasformato in norma ciò che prima era eccezione e in eccezione ciò che prima era la norma, suscitando inevitabilmente disagio ed incertezza grandi. (nb. Per esigenza di chiarezza precisiamo che con il termine « precettazioni d'ufficio » si intende e l'assegnazione all'Ente di obiettore non richiesto e l'assegnazione ad altro ente di obiettore precedentemente segnalato)

Intendiamo quindi ribadire la necessità di una corretta interpretazione ed attuazione dell'articolo in questione, soprattutto in vista del conseguimento di quello che dovrebbe costituire l'obiettivo comune: la piena utilizzazione delle potenzialità, delle capacità, della professionalità dei cittadini che scelgono il Servizio Civile. Ciò facendo, dichiariamo di riconoscerci pienamente nella risoluzione della 7ª Commissione Parlamentare Difesa del 30 luglio u.s.

valorizzare
entrambe
le parti contraenti

— **L'art. 16 della convenzione, per il suo duplice importante riferimento alle « parti contraenti ».**

Dal testo di questo articolo è particolarmente evidente che le parti impegnate sono e rimangono sempre due: di conseguenza ogni iniziativa o di disdetta o di modifica o di integrazione della convenzione non può mai essere condotta in modo unilaterale, ma deve sempre coinvolgere entrambe le parti.

Chiediamo che questo stile, che è tipico degli accordi stipulati su base convenzionale e che buoni frutti ha già portato in passato, venga recuperato integralmente in modo da caratterizzare anche per il futuro ogni rapporto tra Enti e Ministero.

abilitare
gli obiettori
al servizio civile

— **L'art. 17 della convenzione, per il riferimento esplicito ai « corsi di formazione per obiettori di coscienza ».**

I progetti di servizio civile per incidere realmente sulla vita della collettività abbisognano di seria programmazione e di persone preparate e motivate. **Se si vuole che il servizio civile degli obiettori di coscienza nei diversi settori** (assistenza come prevenzione riabilitazione e inserimento sociale, educazione e cultura, cooperazione, salvaguardia dell'ambiente...) **divenga un servizio qualificato ed efficace al Paese**, non sarà più possibile considerare la formazione un lusso, ma invece una necessità.

Perché allora non facilitare l'azione educativa degli Enti con interventi anche di carattere economico, come è avvenuto in passato fino all'anno 1984?

istituire una
Consulta
degli Enti

— In aggiunta a quanto detto sopra, **proponiamo l'istituzione di una Consulta degli Enti da parte del Ministero, che funzioni come organismo di riferimento e di confronto permanente.** Esistono già precedenti riconosciuti ed importanti presso altri Ministeri (Interno, Esteri, Lavoro, Sanità...), in cui l'efficacia dello strumento consultivo è già stata verificata: perché dunque non anche presso il Ministero della Difesa?

b) *... Verso una
nuova legge:*

Il discorso sul presente ha evidenziato alcuni punti che costituiscono delle acquisizioni importanti assolutamente da non perdere; ma **la prospettiva per un futuro che pensiamo immediato è quella della formulazione di una nuova legge, che venga ad interpretare in modo più rispondente la nuova coscienza sociale.**

Consapevoli dell'urgenza del problema, come nostro apporto specifico riproponiamo gli otto punti della cartolina inviata al ministro lo scorso mese di giugno, ricordando che non si tratta di un freddo elenco di enunciazioni astratte, ma del frutto di una ricca esperienza collettiva maturata in questi quattordici anni.

otto punti,
sintesi
di una ricca
esperienza

1) riconoscere l'Obiezione di Coscienza come un diritto insopprimibile della persona e non come semplice beneficio;

2) conferire al Servizio Civile pari dignità di quello Militare, rispetto al quale va inteso come alternativo più che sostitutivo;

- 3) smilitarizzare il Servizio Civile alternativo a tutti gli effetti: amministrativi, disciplinari e penali;
- 4) parificare la durata del Servizio Civile a quella del Servizio Militare e ridurre in termini perentori i tempi di attesa sia di riconoscimento sia di assegnazione;
- 5) organizzare presso la Presidenza del Consiglio il COMITATO NAZIONALE per il SERVIZIO CIVILE ALTERNATIVO, cui affidare piena competenza sulla definizione dei criteri generali di organizzazione del Servizio Civile;
- 6) organizzare presso le Regioni i COMITATI DECENTRATI per la promozione e la gestione del Servizio Civile alternativo;
- 7) integrare i settori di impiego degli obiettori nella ricerca sui temi della difesa popolare nonviolenta e non armata, e della pace: estendere la possibilità di svolgere il Servizio Civile alternativo anche all'estero, in modo particolare negli ambiti della cooperazione per lo sviluppo e dell'assistenza agli emigrati;
- 8) procedere alla costituzione di un CORPO NAZIONALE DI SERVIZIO CIVILE, avente le stesse finalità previste dalla legge, cui assegnare gli obiettori che non intendono optare per un servizio presso Enti già convenzionati.

Conclusione dell'intervento

Con questo nostro intervento, che ha il valore di « CONTRIBUTO » per la riflessione in atto sul Servizio Civile e l'Obiezione di Coscienza, riteniamo di avere espletato un compito di collaborazione con le Istituzioni dello Stato, compito da noi intrappreso al momento della stipula della convenzione e che vogliamo sperare continuerà anche per il futuro.

L'obiettivo comune sia agli Enti che allo Stato è l'utilizzazione in senso costruttivo delle energie giovanili del nostro Paese: gli Enti hanno manifestato ancora una volta la loro disponibilità, spetta ora al Parlamento il compito di elaborare strumenti idonei al conseguimento del fine comune.

Roma 19.11.1986